

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

(Edizione dicembre 2009)

I. Oggetto e Concetti

1. Oggetto

Il presente regolamento è rilasciato in base all'art. 53b ss. della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), nonché alla cifra 6 del Regolamento organizzativo del 20 febbraio 2006 della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale, Basilea (denominata in seguito Fondazione). Questo regolamento fissa le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione.

2. Concetti

- 2.1. **Persone attive:** tutte le persone attive assicurate secondo il regolamento vigente della Cassa di previdenza.
- 2.2. **Beneficiari di rendita:** i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per i superstiti o di invalidità attualmente in corso. Le persone per le quali, alla data di chiusura del bilancio non è ancora scaduto il termine di attesa per una rendita di invalidità, sono equiparate ai beneficiari di rendita.
- 2.3. **Durata assicurativa:** La durata assicurativa è data dal numero degli anni interi di contribuzione nella Cassa di previdenza, a partire dall'inizio del risparmio per la vecchiaia. La durata assicurativa finisce
- per le persone attive, per quelle invalide parzialmente e totalmente: alla data determinante della fattispecie della liquidazione parziale
 - per le persone pensionate: con il pensionamento
 - per i beneficiari di rendite per il coniuge e per il convivente in caso di decesso della persona assicurata
 - prima del pensionamento: con il decesso della persona assicurata
 - dopo il pensionamento: con il pensionamento della persona assicurata deceduta
 - per le persone già uscite dalla Cassa di previdenza: con l'uscita stessa.

2.4. **Datore di lavoro:** il datore di lavoro della rispettiva Cassa di previdenza.

2.5. **Fondi liberi / disavanzo:** i fondi liberi determinanti per la liquidazione parziale o il disavanzo (massa della liquidazione parziale) sono stabiliti secondo i criteri indicati nell'allegato.

2.6. **Uscita individuale:** ogni uscita che non rappresenta un'uscita collettiva ai sensi di questo regolamento.

2.7. **Uscita collettiva:** trasferimento collettivo di un gruppo di destinatari verso un altro istituto di previdenza.

2.8. **Data determinante:** vedasi cifra 7.

2.9. **Importo di ripartizione dei fondi liberi:**

- per le persone attive: l'avere di vecchiaia disponibile alla data determinante della fattispecie della liquidazione parziale,
- per le persone invalide o parzialmente invalide, nonché per le persone per le quali si è verificato un caso di assicurazione e il termine di attesa non è ancora scaduto: l'avere di vecchiaia della parte attiva e di quella passiva alla data determinante della fattispecie della liquidazione parziale
- per i beneficiari di rendite di vecchiaia: la riserva matematica alla data determinante della fattispecie della liquidazione parziale
- per i beneficiari di rendite per il coniuge o per il convivente in caso di decesso
 - prima del pensionamento: l'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata
 - dopo il pensionamento: la riserva matematica della rendita in corso alla data determinante della fattispecie della liquidazione parziale

Importo di ripartizione per il disavanzo: vedasi cifra 9.2.

- 2.10. Uscita involontaria:
- uscita avvenuta in seguito a disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, oppure
 - uscita avvenuta in seguito a disdetta del rapporto di lavoro da parte del dipendente, qualora questa sia dovuta ad una prossima riduzione del personale o ad una ristrutturazione dell'azienda, e con la quale il dipendente intende precedere una disdetta del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro stesso.
- 2.11. Assicurati della Cassa di previdenza: insieme delle persone attive e dei beneficiari di rendita (beneficiari di rendite di vecchiaia, d'invalidità o ai superstiti) della rispettiva Cassa di previdenza.
- 2.12. Cassa di previdenza: unità organizzativa affiliata alla Fondazione e con contabilità separata.

II. Disposizioni generali

3. Condizioni per la liquidazione parziale

- 3.1. Le condizioni per una liquidazione parziale della Cassa di previdenza sono soddisfatte, se
- 3.1.1 vi è una riduzione consistente del personale del datore di lavoro affiliato, dovuta a motivi economici alla quale consegue l'uscita di un numero consistente di persone attive assicurate, oppure
- 3.1.2 l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata, causando così l'uscita involontaria di un numero consistente di persone attive assicurate, oppure
- 3.1.3 il contratto di affiliazione viene sciolto e i beneficiari di rendite di vecchiaia, di invalidità e di rendite per i superstiti rimangono nella Cassa di previdenza oppure quando la Cassa di previdenza ha una copertura insufficiente.
- 3.2. Una diminuzione «consistente» ai sensi della cifra 3.1.1 e 3.1.2 si verifica nel caso di uscita involontaria che, nell'arco di un anno, comprende:
- almeno 2 persone attive assicurate, se all'inizio della riduzione del personale erano assicurate meno di 10 persone attive
 - almeno 4 persone attive assicurate, se all'inizio della riduzione del personale erano assicurate almeno 10 e non oltre 40 persone
 - almeno il 10% delle persone attive assicurate in casse di previdenza con un minimo di 40 assicurati.

Se il piano del datore di lavoro per la riduzione del personale prevede un periodo più lungo di un anno, ha validità quest'ultimo.

4. Principi per la ripartizione dei fondi liberi / per l'imputazione del disavanzo

- 4.1. La ripartizione dei fondi liberi o l'imputazione del disavanzo sono effettuate seguendo esclusivamente criteri oggettivi e nell'osservanza del principio di parità di trattamento. In caso di liquidazione si tiene adeguatamente in considerazione l'interesse al mantenimento in essere della Cassa di previdenza.
- 4.2. I diritti all'attribuzione dei fondi liberi sono limitati al patrimonio della Cassa di previdenza. La procedura di

liquidazione parziale di una Cassa di previdenza non viene attuata se al giorno di chiusura del bilancio sono disponibili fondi liberi i quali, tuttavia,

- sono inferiori al 5% della somma degli importi complessivi da ripartire secondo la cifra 2.9, oppure
- ammontano mediamente a meno di CHF 1000.- per persona attiva presa in considerazione (cifra 8).

- 4.3. L'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP non deve essere ridotto in seguito alla deduzione di un eventuale disavanzo.

In caso di uscite individuali sussiste un diritto individuale a una quota dei fondi liberi oppure avviene una imputazione individuale di una quota del disavanzo. In caso di uscita collettiva sussiste un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. In caso di uscita collettiva, il Comitato di cassa decide se sussiste un diritto individuale o collettivo.

La quota di fondi liberi o di disavanzo che, dopo la conclusione della fattispecie della liquidazione parziale, spetta alle persone che rimangono nella Cassa di previdenza rimane alla Cassa di previdenza stessa senza essere distribuita individualmente. Se rimangono esclusivamente beneficiari di rendita, sussiste tuttavia un diritto individuale.

5. Obbligo di informazione e di collaborazione

- 5.1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comitato di cassa e all'amministratrice tutte quelle circostanze che potrebbero provocare la liquidazione parziale di una Cassa di previdenza.
- 5.2. Per la messa a punto del piano di ripartizione il datore di lavoro deve a mettere a disposizione del Comitato di cassa e dell'amministratrice le informazioni e i documenti necessari per la liquidazione parziale.
- 5.3. Il datore di lavoro e il Comitato di cassa devono mettere tempestivamente a disposizione dell'amministratrice, qualora da essa richiesto, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della liquidazione.

III. Procedura

A. Attuazione, data determinante, cerchia delle persone interessate

6. Attuazione

6.1. Il Comitato di cassa decide nel caso specifico se sono soddisfatte le condizioni per la liquidazione parziale di cui alla cifra 6 e se sussiste un motivo di impedimento per l'attuazione della procedura (cifra 4.2). Al fine di stabilire se sussistono le circostanze di fatto di cui alla cifra 3.1.1 oppure 3.1.2, il Comitato di cassa si consulta con l'ufficio di revisione.

6.2. Se il Comitato di cassa conferma l'esistenza della fattispecie della liquidazione parziale, esso stabilisce l'attuazione della liquidazione parziale. Nell'ambito delle disposizioni di legge e di questo regolamento, nonché basandosi sulla consulenza dell'esperto per la previdenza professionale, il Comitato di cassa stabilisce

- la data precisa,
- la cerchia delle persone interessate (cifra 8),
- i fondi liberi e la quota da ripartire,
- le riserve attuariali e quelle di investimento,
- il disavanzo e la sua imputazione,
- e il piano di ripartizione per la liquidazione parziale.

7. Data determinante

7.1. Data determinante per la fattispecie della liquidazione parziale

Si considera data determinante per la fattispecie della liquidazione parziale:

- per quanto concerne la riduzione «consistente» del personale (cifra 3.1.1) e la ristrutturazione (cifra 3.1.2) la data in cui il datore di lavoro avvia la liquidazione parziale
- in caso di scioglimento del contratto di affiliazione (cifra 3.1.3) la data di effetto dello scioglimento.

7.2. Data di chiusura del bilancio

Come data di chiusura del bilancio per la determinazione del patrimonio rilevante per la liquidazione, delle riserve e dei fondi liberi o del disavanzo (copertura insufficiente secondo l'art. 44 OPP 2) è valido il 31 dicembre successivo all'evento che ha portato alla liquidazione parziale. In caso di scioglimento del contratto di affiliazione al 31 dicembre, la data di chiusura del bilancio

corrisponde la data di effetto dello scioglimento del contratto.

Il Comitato di cassa, basandosi sul rapporto dell'esperto di previdenza professionale, in casi motivati si riserva di posticipare o anticipare la data di chiusura del bilancio.

Se le circostanze lasciano presupporre il verificarsi, entro i due anni seguenti, di ulteriori eventi che porteranno almeno a una liquidazione parziale, il Comitato di cassa può optare per una considerazione unica della situazione completa. Affinché questa considerazione unica possa aver luogo, il Comitato di cassa, in accordo con l'ufficio di revisione, può decidere di posticipare fino a due anni la data di chiusura di bilancio. Le somme calcolate sulla base della chiave di ripartizione sono tuttavia registrate sul conto annuale.

8. Cerchia delle persone interessate

8.1. Se sono disponibili fondi liberi, sono presi in considerazione:

- i beneficiari di rendite, presenti nella Cassa di previdenza alla data di chiusura del bilancio (cifra 7.2)
- le persone attive, presenti nella Cassa di previdenza alla data di chiusura del bilancio (cifra 7.2)
- le persone uscite tra la data determinante per la fattispecie della liquidazione parziale (cifra 7.1) e la data di chiusura del bilancio.

8.2. In caso di disavanzo sono prese in considerazione:

- le persone attive, presenti nella Cassa di previdenza alla data di chiusura del bilancio
- le persone uscite tra la data determinante per la fattispecie della liquidazione parziale (cifra 7.1) e la data di chiusura del bilancio.

8.3. Le persone soggette ad assicurazione che sono state occupate presso il datore di lavoro per un periodo di tempo inferiore a un anno non sono prese in considerazione né alla cifra 8.1 né alla cifra 8.2.

B. Piano di ripartizione

9. Chiave di ripartizione

- 9.1. Per la ripartizione dei fondi liberi, nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri:
- durata assicurativa (cifra 2.2)
 - importi di ripartizione determinanti (cifra 2.9).

L'importo da ripartire viene diviso a metà. Ogni metà viene ripartita secondo uno dei due criteri.

Se la quota per beneficiario di rendita ammonta mediamente a meno di CHF 6000.–, i beneficiari di rendita non sono presi in considerazione per la ripartizione dei fondi liberi della Fondazione. La loro quota viene attribuita alle persone attive.

Se il bilancio (cifra 7.2) presenta un disavanzo, questo viene ripartito tra le persone indicate alla cifra 8.2 unicamente secondo i seguenti criteri.

Avere di vecchiaia alla data determinante (cifra 7.1) oppure data dell'uscita involontaria

- dedotto delle prestazioni di libero passaggio versate nella Cassa di previdenza e delle indennità di divorzio ricevute, nonché degli acquisti di anni di contribuzione nella Cassa di previdenza effettuati nel corso della durata assicurativa;
- più i prelievi anticipati ricevuti per la proprietà di abitazione e le indennità di divorzio per il periodo della durata assicurativa nella Cassa di previdenza.

- 9.2. I costi insorti in caso di ripartizione dei fondi liberi o di imputazione del disavanzo ai sensi del Regolamento dei costi vigente alla data determinante vengono dedotti complessivamente dalla massa della liquidazione parziale prima della ripartizione dei fondi liberi o dell'imputazione del disavanzo.

10. Informazione

- 10.1. Dopo aver elaborato il piano di ripartizione, il Comitato di cassa rende noto a tutti gli interessati l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, la chiave di ripartizione e, ad ogni singolo, l'importo delle quote individuali o collettive.
- 10.2. Su richiesta, l'amministratrice e il Comitato di cassa consentono la consultazione del piano di ripartizione.

11. Ricorso

- 11.1. Entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento dell'informazione, le persone interessate hanno il diritto di presentare all'amministratrice ricorso scritto contro il piano di ripartizione.
- 11.2. Se non viene raggiunto nessun accordo, l'amministratrice fissa per le persone interessate un termine di 30 giorni entro il quale l'autorità di vigilanza dovrà verificare e decidere circa le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione.
- 11.3. In assenza di ricorso, o qualora questo sia stato risolto con un accordo o con una decisione dell'autorità di vigilanza, il piano di ripartizione acquista valore di legge.

C. Esecuzione

12. Valore di legge

Il piano di ripartizione viene applicato solo dopo aver acquisito valore di legge.

13. Utilizzazione

13.1. Le quote individuali di fondi liberi vengono assegnate in contanti come segue:

- agli assicurati attivi e agli incapaci al guadagno è versata una quota individuale come avere di vecchiaia supplementare
- ai beneficiari di rendite di vecchiaia, ai pensionati con versamento in capitale e ai beneficiari di prestazioni agli invalidi e ai superstiti la quota individuale segue alla prestazione principale.

13.2. In caso di diritto collettivo ai fondi liberi non sono assegnate quote individuali.

13.3. Il disavanzo viene imputato nel modo seguente:

- per le persone attive ai sensi della cifra 8.2 che lasciano la Cassa di previdenza il disavanzo viene detratto individualmente dalla prestazione di uscita. Se, in caso di disavanzo, è stata versata una prestazione di libero passaggio completa o insufficientemente ridotta, la persona assicurata deve restituire l'importo eccedente;
- la quota di disavanzo spettante alle persone attive assicurate che restano nella Cassa di previdenza rimane alla Cassa di previdenza stessa e non viene imputata individualmente.

14. Interessi

14.1. Una volta entrato in vigore del piano di ripartizione, a decorrere dal 31° giorno dalla data in cui essa ha a propria disposizione tutte le informazioni necessarie per il versamento (o dal momento in cui sono conosciuti e comunicati gli importi) la Fondazione corrisponde gli interessi sulle quote individuali e collettive.

14.2. Il tasso d'interesse applicato corrisponde rispettivamente al tasso creditore di conto corrente della banca presso la quale sono investiti i fondi liquidi.

IV. Disposizioni particolari

15. **Modifiche sostanziali tra la data determinante e l'adempimento**

Nel caso di modifiche sostanziali dei fondi liberi o del disavanzo, pari almeno al 5%, tra la data determinante per la liquidazione e la sua esecuzione, le quote sono adattate di conseguenza. La cifra 4.2 è valida analogamente.

16. **Casi non disciplinati**

I casi non disciplinati esplicitamente in questo regolamento sono evasi dal Comitato di cassa, che applica analogamente le disposizioni di questo regolamento.

17. **Riserve attuariali e di oscillazione**

In base all'art. 27h OPP 2 il Comitato di cassa decide se sussiste o meno un diritto collettivo alle riserve tecnico attuariali e a quelle di oscillazione. La cifra 15 è valida analogamente.

V. Entrata in vigore

18. Approvazione ed entrata in vigore

Questo regolamento è stato approvato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ed entra in vigore il 31.12.2009.

Allegato determinazione fondi liberi / disavanzo

In base a un rapporto rilasciato dall'ufficio di revisione e a un bilancio tecnico attuariale, nonché con riferimento alla documentazione relativa agli investimenti e alla strategia di investimento stessa, alla data di chiusura del bilancio vengono determinati nel modo seguente i fondi liberi o il disavanzo rilevanti per la liquidazione parziale:

Situazione iniziale	patrimonio della Cassa di previdenza valutato secondo Swiss GAAP RPC 26
meno	i fondi regolamentari vincolati degli assicurati e dei beneficiari di rendite (cioè avere di vecchiaia, avere di libero passaggio o riserve matematiche)
meno	le riserve tecnico attuariali
meno	le riserve di oscillazione
meno	le riserve vincolate e gravate dal datore di lavoro e i valori patrimoniali secondo il bilancio commerciale (ad eccezione delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzo secondo l'art. 44b cpv. 2 OPP 2).
meno	i passivi transitori e altri creditori, nonché capitali terzi o debiti
Massa per la liquidazione parziale:	fondi liberi o disavanzo determinanti per la liquidazione parziale

Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Tel. +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 70 70
info@trigona-sammelstiftung.ch
www.trigona-fondazione.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch